



Tribunale di Napoli
Area Esecuzione
Sezione XIV

Il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Maria Rosaria Giugliano,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.6.2019, letto il ricorso in
opposizione di terzo proposto da I Daniela e l'opposizione all'esecuzione
proposta dal debitore esecutato Antonio nel procedimento di esecuzione
immobiliare n. RGE 192/2017 con contestuale istanza di sospensione
dell'esecuzione, e la comparsa di costituzione del creditore procedente
srl, esaminati gli atti;

Osserva

Con l'opposizione di terzo I----- Daniela, muovendo dal presupposto che allorchè
il bene pignorato, sito in Napoli via ----- e identificato al NCEU al
f.... , part sub, è stato alienato dal padre I Nicola all'esecutato
.... Antonio, con atto di compravendita del 20.1.2004, trascritto il 6.2.2004, lo
stesso non era di proprietà esclusiva di I..... Nicola, ma oggetto di comunione
legale, sostiene che la quota di ½ sarebbe di proprietà di essa istante per effetto
della successione mortis causa dei propri danti causa, e, segnatamente, della
madre Adriana e del padre I..... Nicola, deceduti rispettivamente il
22.6.2003, ed il 23.2.2015, rilevando, quanto a quest'ultimo, la nullità della
vendita della quota indivisa di una comunione ereditaria .

Orbene, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
I..... Daniela sollevata dalla difesa del creditore procedente, sul rilievo che
quest'ultima non avrebbe fornito prova della qualità di erede e che in ogni caso
diritto all'accettazione dell'eredità della madre il C..... Adriana sarebbe prescritto,
stante il decorso del termine decennale previsto dall'art 480 c.c. dall'apertura della
successione.

Ed invero ,dalla documentazione allegata dal custode in sede di verifica della
continuità delle trascrizioni ultraventennali, è emerso che in data 18.12.2015
è stata trascritta accettazione tacita dell'eredità di C Adriana da I.....
Daniela, sicchè risulta per tabulas la qualità di erede della stessa .



Inoltre, la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.5.2009 passata in giudicato, che ha accolto la domanda proposta da I..... Nicola di riduzione per lesione di legittima, disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di I..... Daniela oggetto del testamento olografo redatto da C..... Adriana il 4.6.2003 e pubblicato il 17. 7.2003, si fonda sull'acclarato presupposto della qualità di erede I..... Daniela.

Posta dunque la legittimazione attiva dell'opponente, quale erede di C..... Adriana, per la quota di $\frac{1}{4}$ di proprietà dell'immobile, non vi è dubbio che con l'atto di compravendita del 2004 I..... Nicola non poteva disporre della quota di $\frac{1}{4}$ spettante a I..... Daniela, sicchè per tale quota deve escludersi la proprietà dell'avente causa D Antonio.

Ed infatti, l'apertura della successione, la delazione dell'eredità e la sua accettazione operano indipendentemente dal titolo - legge o testamento - da cui la successione stessa è regolata, in quanto con l'accettazione dell'eredità si verifica il subentro dell'erede nell'universum ius ovvero nella totalità dei rapporti giuridici dalla data di apertura della successione .

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che *"Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a seconda del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria; pertanto, l'accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione"*. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 22/09/2000, n.12575)

Per l'effetto l'accettazione dell'eredità ab intestato di C..... Adriana estende i suoi effetti anche alla successione legittima relativa all'immobile pignorato di cui I..... Daniela sia venuta solo successivamente a conoscenza.

Né rileva al riguardo la generica eccezione sollevata dal procuratore di parte creditrice, che deduce l'acquisto della proprietà dell'intero immobile in favore dell'avente causa Antonio, in virtù dell'usucapione abbreviata ex art 1159 c.c. , stante il decorso di oltre un decennio dall'atto di compravendita del 20.1.2004, in assenza di un provvedimento giudiziale che abbia preventivamente accertato l'avvenuta usucapione, e non potendo demandarsi tale accertamento al



GE, di ufficio in sede di verifica della continuità delle trascrizioni, né in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessaria la proposizione di un'autonoma e specifica domanda, eventualmente anche in via surrogatoria, tesa all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'usucapione abbreviata (cfr. Cass. 20.12.1994 n.10962; 28.4.1971 n.1245).

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda la quota di $\frac{1}{4}$ di cui I Daniela rivendica la titolarità in virtù della successione legittima del padre . Ed infatti, tale quota è stata legittimamente trasferita da I..... Nicola, che ne aveva acquistato la titolarità quale erede di C ... Adriana, con l'atto di compravendita in favore di D Antonio del 20.1.2004, e pertanto non fa parte della massa ereditaria di I. Nicola oggetto di delazione in favore degli eredi. Al riguardo, del tutto incongruo è il richiamo compiuto dal procuratore di I Nicola alla giurisprudenza in tema di vendita o donazione della quota indivisa di una comunione ereditaria, al fine di sostenere l'inefficacia dell'atto di compravendita del 20.1.2004, la quale si riferisce alla diversa ipotesi di una comunione indivisa di una pluralità di immobili in relazione alla quale sussiste un'oggettiva incertezza in ordine al bene che verrà effettivamente assegnato a ciascun coerede fino a quando non si addivenga allo scioglimento della comunione, sicché la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore.

Nel caso, viceversa, in cui la comunione ereditaria investa un singolo immobile, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre e conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune .

“Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune” (cfr. Cass., 10-12-2014, n.26051 cfr. Cass. 1-7-2002 n. 9543; Cass. 15-2- 2007 n. 3385)

Passando ad esaminare l'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato Antonio la stessa deve dichiararsi inammissibile in quanto tesa a



contestare l'an ed il quantum debatur del credito azionato, riproponendo i medesi motivi articolati già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo .

Ed infatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui allorchè l'azione esecutiva è fondata su di un titolo giudiziale il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitare a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 18.6.91 n. 6893, Cass. 20.5.87 n. 4617, Cass. 22.4.81 n. 2385, Cass. 23.11.78 n. 5496.); pertanto l'opponente può fare valere, in sede di opposizione all' esecuzione, soltanto i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da controparte che siano successivi alla formazione del giudicato stesso, e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (cfr. Cass. 5.12.88 nn. 6605-6608, Cass. 15.10.85 n. 5062; Cass., 28.8.1999, n. 9061; cfr. Cass., 2.4.1997, n. 2870); ciò in virtù dei principi della tipicità dei mezzi di impugnazione e di intangibilità del giudicato, propri del nostro ordinamento : in effetti, o il titolo esecutivo è costituito da una sentenza passata in giudicato (o da altro provvedimento giurisdizionale definitivo), ed in tal caso il suo contenuto non può essere messo più in discussione dalle parti e dai loro aventi causa (art. 2909 c.c.), oppure consiste in una decisione ancora impugnabile o già impugnata, ed allora del suo contenuto deve discutersi in sede di impugnazione; né nell'una né, tantomeno, nell'altra evenienza il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può dunque rappresentare una forma sussidiaria di gravame;

In definitiva quindi sulla base delle argomentazioni esposte va rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore D..... Antonio.

In ordine ai provvedimenti da adottare nell'ambito dell'opposizione di terzo, parimenti non appare accoglibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione posto che la pretesa del terzo risulta fondata per la sola quota di $\frac{1}{4}$ del bene pignorato.

Tuttavia, giova rilevare, che anche nella fase cautelare dell'opposizione endoesecutiva rimane fermo l'esercizio dei poteri di ufficio del GE di direzione e controllo degli atti del processo esecutivo, che possono essere esercitati anche ai fini



dell'utile prosecuzione del processo esecutivo (cfr. Cass. 3.10.2018 n. 25170 in motivazione).

Pertanto, posto che gli elementi emersi in forza dell'indagine ipocatastale svolta dal custode giudiziario e dall'opposizione di terzo inducono ad escludere, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che la quota di $\frac{1}{4}$ del bene pignorato sia di proprietà del debitore esecutato D..... Antonio, dovendo ritenersi di proprietà di I Daniela in forza della successione ereditaria di C Adriana, l'azione esecutiva deve essere circoscritta alla quota di $\frac{3}{4}$ del bene pignorato, sicchè deve fissarsi l'udienza ex art 600 c.c.ai fini dell'adozione dei provvedimenti in ordine alla divisibilità dell'immobile

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese della fase cautelare dei giudizi di opposizione, in relazione all'opposizione ex art 615 c.p.c. sulla base del principio della soccombenza l'opponente D..... Antonio deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di F srl nella misura indicata in dispositivo; mentre in relazione all'opposizione di terzo proposta da I..... Daniela, stante la parziale fondatezza dei motivi di opposizione va disposta la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione .

Assegna termine di 90 g dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione dei giudizi di merito previa iscrizione della causa a ruolo osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c. o altri se previsto ridotti della metà.

Condanna D..... Antonio al pagamento delle spese di tale fase processuale in favore di F.....srl, che liquida in € 1900,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.

Dichiara compensate le spese in relazione al ricorso in opposizione di terzo.

Fissa l'udienza ex art 600 c.p.c. ai fini dell'adozione dei provvedimenti in ordine alla divisibilità del bene pignorato del 14.1.2020 h.12.00

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Napoli 18.7.2019

Il Giudice

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

